



Sentenza n. 1603/2018 pubbl. il 28/08/2018

RG n. 8798/2014

Repert. n. 3857/2018 del 28/08/2018

N. R.G. 8798/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente rel ed estensore
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott. Chiara Campagner	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **8798/2014** promossa da:

A

rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. e dom.

ATTORE

contro

B

rappresentato e difeso, in giudizio dall'avv. e dom.

e con

C

IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE

rappresentata e difesa dall'avv. e dom.

oggetto: revoca amministratore e risarcimento danni

CONCLUSIONI



A Voglia l'illustrissimo Giudice: confermate le richieste in via cautelare anticipatorie del merito, come da apposita istanza depositata il 03.11.2014, che qui si intendono richiamate NEL MERITO come in prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c e cioè:

1- accertare le gravi violazioni poste in essere dal Sig. B, nato a Ferrara il C, C.F. C residente a C

C, amministratore unico della società C ex art 2476 c.c., nei confronti della società C, per la mala gestione relativa alla locazione dell'immobile in questione, per il conflitto di interessi nel quale il medesimo si trovava in qualità di amministratore di entrambe le società, conduttrice/morosa- proprietaria/locatrice, per non essere intervenuto, coerentemente con quanto affermato, nel fallimento della società morosa, e per aver inoltre posto in essere illegittimamente l'atto di disposizione patrimoniale sopraesposto, senza ottemperare agli obblighi di informazione previsti per legge, così come dettagliatamente in proemio indicato; per l'effetto

2- dichiarare la responsabilità ex art 2476 c.c., del Sig. B, amministratore unico della società C S.R.L., nei confronti della società stessa per quanto indicato al punto 1.

3 - accertare le gravi violazioni poste in essere dal Sig. B, nella sua qualità suindicata, in ordine alla violazione del diritto di informazione ai soci che non partecipano direttamente all'amministrazione ex art 2476 2 comma c.c., e per non aver ottemperato, altresì, alla richiesta di convocazione di assemblea dei soci, inoltrata dal socio Sig. A, come in premessa ben specificato; e per l'effetto

4 - dichiarare la responsabilità del Sig. B, nella qualità di amministratore unico della società C S.R.L., ex art 2476 2 comma c.c., in ordine alla violazione del diritto di informazione ai soci che non partecipano direttamente all'amministrazione e per non aver ottemperato altresì alla richiesta di convocazione di assemblea dei soci, inoltrata dal socio Sig. A, come suindicato;

5- per l'effetto dei punti precedenti dichiarare la revoca giudiziale dell'amministratore B in base alla norma dell'art. 2476 c.3;

6 - Conseguentemente, alla luce di quanto suindicato nei punti da 1 a 4, condannare l'A.U. B a risarcire il danno causato alla società C S.R.L., che viene stimato indicativamente in € 90.000,00=, o in quella diversa somma (maggiore o minore) che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua all'esito della perizia del CTU, ed esperiti gli opportuni accertamenti o che sarà dallo stesso valutata in via equitativa;

7) accertare l'illegittimità del prelevamento in denaro effettuato dal Sig. B, pari ad € 19.000,00, per le motivazioni di cui in premessa, tramite ctu; e per l'effetto

8) condannare il Sig. B alla restituzione della somma di € 19.000,00 prelevata illegittimamente, oltre che degli interessi maturati, ed ogni altra somma prelevata illegittimamente dal medesimo ed accertata tramite CTU Con vittoria di spese e compenso di causa anche ai sensi dell'art. 2476, IV co. del c.c.

In via istruttoria come da prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. con vittoria di spese e compenso di causa anche ai sensi dell'art. 2476, IV co. del c.c..

Società C a s.r.l. in persona del curatore speciale

alla luce delle conclusioni della C.T.U. dott. C, chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Preso atto dell'illecito rimborso del finanziamento soci eseguito dall'amministratore B, revocarsi lo stesso dalla carica di amministratore;

Condannarsi B a restituire alla società C srl l'importo di € 20.000,00 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo, pari all'importo accertato dal C.T.U. come indebitamente rimborsato.

Si rimette in ordine alla richiesta di condanna di risarcimento del danno comunque in favore della società.



B

come da memoria difensiva 16.6.2015 e cioè:

rigettarsi le domande proposte ex adverso, anche in via cautelare in quanto infondate, prive dei presupposti necessari per il loro accoglimento e, comunque, non provate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A

, dato atto di essere socio al 50 % della società C srl, e dato atto che il restante 50% delle quote era in titolarità del padre B, quest'ultimo altresì amministratore della società ha convenuto in giudizio B quale amministratore unico della società C s.r.l. formulando le seguenti conclusioni:

" in via cautelare

A anticipatoria del merito emettere provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore unico della società C s.r.l. B a norma dell'art 2476 comma 3 c.c., nelle forme di cui all'art 669 sexies cpc inaudita altera parte;

B disporre altresì, in considerazione della particolare conformazione della compagine sociale rappresentata, risultato sostanzialmente impossibile la nomina da parte dell'assemblea di nuovo amministratore (essendo le quote societarie ripartite in pari quota tra i due soci) la nomina di un curatore speciale ex art 78 secondo comma cpc in via subordinata cautelare

ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, comunque condannando il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura.

nel merito

- 1- accertare le gravi violazioni poste in essere dal sig. B amministratore unico della società C s.r.l. ex art 2476 cc. nei confronti della società stessa e dell'altro socio sig. A per aver posto in essere illegittimamente l'atto di disposizione patrimoniale sopraesposto, senza ottemperare agli obblighi di informazione previsti per legge così come dettagliatamente in proemio indicato e per l'effetto
- 2- dichiarare la responsabilità ex art 2476 c.c del sig. B amministratore unico della società C s.r.l. ex art 2476 cc. nei confronti della società stessa e dell'altro socio unico sig. A per quanto indicato al punto 1
- 3- accertare le gravi violazioni poste in essere dal sig. B nella qualità su indicata in ordine alla violazione del diritto di informazione soci che non partecipano direttamente all'amministrazione ex art 2476 2 comma cc. e per non aver ottemperato altresì, alla richiesta di convocazione di assemblea dei soci, inoltrata dal socio A come in premessa ben specificato e per l'effetto
- 4- dichiarare la responsabilità ex art 2476 c.c del sig. B nella qualità di amministratore unico della società C s.r.l. ex art 2476 2 comma cc. indicata in ordine alla violazione del diritto di informazione soci che non partecipano direttamente all'amministrazione ex art 2476 2 comma cc. e per non aver ottemperato altresì, alla richiesta di convocazione di assemblea dei soci, inoltrata dal socio A come suindicato
- 5- conseguentemente condannare l'A.U. B a risarcire il danno causato alla società C s.r.l. che viene stimato in € 60.000,00 sia in relazione al mancato introito derivante dal compimento dell'operazione sopra descritta a prezzo non congruo e direttamente all'altro socio al 50% A che viene stimato in via equitativa in € 30.000,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale, per una somma complessiva pari ad € 90.000,00 o in quella diversa somma (maggiore o minore) che ci si riserva di stabilire all'esito



della perizia del CTU e che sarà ritenuta congrua dal giudice adito esperiti gli opportuni accertamenti o che sarà dallo stesso valutata in via equitativa.
-in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

A sostegno di quanto sopra l'attore ha allegato quanto segue

- 1) Ha asserito di esser venuto casualmente a conoscenza del fatto che in data 3.6.2014 con rogito notaio **D** rep 45525 e racc 26254 l'amministratore **B** aveva venduto ad insaputa del socio attore, a tal **E** s.r.l. il fabbricato sito in Comune di Ferrara, **C**, di proprietà della **C** s.r.l. per un corrispettivo di € 261.864,16. Il pagamento del prezzo era stato regolato come segue: la somma di € 25.000,00, prezzo quietanzato nell'atto di compravendita, era già stata corrisposta con assegno bancario; quanto ad € 229.507,26 era previsto in contratto l'accollo da parte dell'acquirente del residuo debito per capitale, rate scadute e interessi, di uguale ammontare relative ad un mutuo concesso dalla Banca **D** s.p.a. con atto a rogito notaio **D** in data 16.9.2011 a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca; infine quanto ad € 7.356,90 con accollo del residuo di pari importo di rate insolute comprensive di interessi e varie relative ad altro prestito concesso sempre dalla Banca **D**.
Ha affermato che tale vendita dell'immobile sociale era avvenuta a condizioni sfavorevoli per la società poiché il prezzo convenuto era di gran lunga inferiore al reale valore di mercato del bene stimato in una perizia di parte attorea in € 321.000,00.
Inoltre la vendita era avvenuta in violazione dello statuto sociale art. 10 comma 2 e dell'art 2479 cc comma 2 punto 5 in quanto a detta dell'attore "l'oggetto sociale risulta parzialmente vanificato dalla vendita posta in essere unilateralmente dall'amministratore unico, in quanto rimane nella disponibilità della società un unico immobile da gestire il quale corre il pericolo grave e concreto di essere oggetto di vendita nelle medesime modalità già occorse".
L'amministratore non aveva fornito informazioni sulla attività sociale e in particolare sulla compravendita de qua non avendo convocato una assemblea dei soci in cui discutere della vendita dell'immobile;
- 2) infine l'amministratore neppure aveva dato corso alla richiesta avanzata con A/R 1.9.2014 del socio attore afferente la convocazione urgente di una assemblea dei soci avente ad oggetto la valutazione del contratto di compravendita e notizie relative al versamento della somma di € 25.000,00 nonché riguardante in particolare la visione ed estrazione di copia di documentazione sociale e specificamente dei verbali assembleari

E' stata disposta la nomina di curatore speciale a rappresentare la società nel presente giudizio atteso il conflitto di interessi con l'amministratore ed è stato concesso termine per la notifica alla società in persona del curatore speciale ed altresì a **B** "in proprio".

La società, in persona del curatore speciale, si è costituita nel subprocedimento cautelare nonché nel giudizio di merito, affermando che non era chiara la natura dell'azione esperita dal **A** (se quale azione sociale di responsabilità o azione del singolo socio in proprio).

Quanto alle contestazioni mosse dall'attore/ricorrente, il curatore speciale, pur dando atto dei limiti informativi derivanti dalla natura processuale del suo incarico, e riservandosi pertanto la facoltà di modificare in seguito le proprie considerazioni, asseriva che l'atto di compravendita era stato lecitamente posto in essere in quanto rientrante nell'oggetto sociale e nei poteri dell'amministratore.

Sin dalla costituzione la società rappresentata dal curatore speciale ha invece rilevato che l'attenzione doveva esser posta sull'utilizzo del corrispettivo ricevuto per la vendita dell'immobile e dunque sulla destinazione della somma di € 25.000 ottenuta quale quota del corrispettivo della vendita dell'immobile.



Ha anche rilevato che la richiesta di nomina di curatore speciale per la gestione della società in sostituzione del revocando amministratore era domanda del tutto inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento al di fuori della fattispecie di cui all'art 2409 c.c. la possibilità di nomina giudiziale di organo che gestisse la società.

B si è costituito con "memoria difensiva" premettendo di essere il padre di **A** ed asserendo che il figlio lo aveva "trascinato" in una posizione patrimoniale "critica, essendosi egli trovato a dover far fronte quale fideiussore-coobbligato, a debiti per oltre 450.000,00 contratti dal figlio.

Ha affermato che la necessità di vendere l'immobile oggetto di causa era sorta a causa del fallimento della situazione della società **F** s.p.a., di cui amministratore unico era stato proprio l'attore **A**, società che conduceva in locazione l'immobile di cui trattasi di proprietà di **C** srl sito in , via **F** 6, fallita nel 2014; il Fallimento aveva messo fine al rapporto di locazione ma già da ben prima del fallimento la società **F** s.p.a. si era resa inadempiente (con morosità nel versamento dei canoni per € 63.701,00 nel 2013) e ciò aveva determinato l'impossibilità di far fronte altrimenti alle rate del mutuo e del prestito aziendale contratti dalla società **C** srl con la Cassa di Risparmio e con la Banca **F** s.p.a.. La vendita dell'immobile doveva essere ritenuta un atto non solo non dannoso ma "doveroso" per la società che tramite detta vendita aveva appianato posizioni debitorie con le banche . Ha anche rilevato che tale atto era coerente l'oggetto sociale in cui rientravano, per l'appunto, "l'acquisto, la vendita la permuta di immobili...", nonché rientrante tra i poteri statutariamente riconosciuti all'amministratore unico.

Ancora ha affermato di essersi attenuto a criteri di diligenza nella conclusione del contratto, facendo inserire una condizione risolutiva dell'efficacia reale dello stesso nell'ipotesi di mancato accollo liberatorio del debito da parte dell'acquirente;

Ha evidenziato che all'esito della vendita residuava nel patrimonio societario un altro immobile e che non vi era intenzione di alienarlo.

Ha altresì affermato, quanto alla quota parte del corrispettivo della compravendita immobiliare di € 25.000,00 corrisposta alla società che € 6000,00 erano stati depositati nel conto corrente della società mentre € 19.000,00 egli gli aveva trattenuti quale rimborso per finanziamento soci precedentemente effettuato; nessuna violazione doveva rinvenirsi in tale operazione essendo la stessa avvenuta quando i debiti sociali erano venuti meno con l'accollo liberatorio dei debiti verso le banche creditrici ottenuto con la compravendita immobiliare.

La domanda cautelare è stata rigettata

Sono stati concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c. ; la società con la prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c ha precisato di richiedere " *nell'ipotesi in cui venga accertata l'illegittimità ai sensi dell'art. 2467 c.c. del rimborso del finanziamento soci operato da **B*** " la condanna stesso alla restituzione dell'importo ricevuto oltre interessi dal pagamento al saldo, dichiarando ad ogni buon conto di rimettersi alla decisione del giudice.

L'attore con la prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. ha da un lato "ridotto" le proprie domande in particolare abbandonando la domanda di nomina di curatore per la gestione della società e le domande risarcitorie formulate da **A** in proprio favore, richiedendo il risarcimento danni solo in favore della società e non più "in proprio ; dall'altro ha evocato nuovi fatti gestori da porre a fondamento della domanda di revoca, rilevando come **B** avesse assunto dopo le dimissioni di **A** la carica di amministratore di **F** s.p.a. dal 7.10.2013 fino al 17.1.2014, assumendo che egli era dunque in posizione di conflitto di interessi essendo nel contempo amministratore della locatrice e della conduttrice e a conoscenza delle criticità di quest'ultima. Ha affermato che **B** avrebbe dovuto provvedere verso la inquilina morosa, agendo tempestivamente per il recupero dell'asserito credito ed ha ravvisato in tale condotta altra mala gestio.



Ancora ha censurato l'amministratore in relazione alla mancata insinuazione al passivo della

F --- s.pa.

Il procedimento di merito, è stato istruito documentalmente e a mezzo di ordine di esibizione; è stata disposta CTU. All'esito sono state precisate le conclusioni trascritte in premessa richiedendo anche il curatore della società la revoca dell'amministratore sul rilievo che dalla CTU era emerso che l'amministratore si era rimborsato un finanziamento soci assoggettato a postergazione; Ha chiesto la condanna dello stesso alla restituzione alla società C srl dell'importo di € 20.000,00 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.

La causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.

Vendita dell'immobile

Va richiamato sul punto quanto già rilevato in sede cautelare d in primis il fatto che la società ha quale suo oggetto sociale, proprio la compravendita di immobili di tal che la vendita dell'immobile, non integra affatto atto estraneo all'oggetto sociale né operazione che abbia mutato detto oggetto.

Trattandosi di operazione rientrante nell'oggetto sociale l'amministratore unico, che era dotato statutariamente, in forza della clausola art 12 comma 1 statuto di poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ben poteva dar corso alla vendita senza convocare l'assemblea dei soci. Va poi rilevato che non vi sono elementi per ritenere, con valutazione *ex ante*, che la scelta di porre in vendita l'immobile fosse pregiudizievole e non funzionale alle esigenze delle società: quest'ultima ha come suo oggetto sociale, come già esposto, proprio la compravendita di immobili; la vendita in particolare era non solo congruente con l'oggetto sociale ma anche funzionale agli interessi sociali tenuto conto per l'appunto che in allora la società presentava consistenti debiti nei confronti in particolare delle banche (v. bilanci prodotti).

Anche le condizioni di vendita risultano adeguate: il prezzo di vendita dell'immobile deve ritenersi congruo ed in linea con i valori di compravendita immobiliare, tenuto conto del periodo di crisi del mercato che ne ha calmierato al ribasso i prezzi (v. doc. 8 dimesso con la memoria difensiva da B); in contratto sono state inserite clausole "tutelanti" per la società (quali ad es. la condizione risolutiva per il caso mancato accollo liberatorio)

La vendita de qua non integra dunque illecito/irregolarità gestionale idonea a fondare la revoca dell'amministratore e neppure a fondare una condanna al risarcimento dei danni in favore della società.

Mala gestio relativa alla "gestione" della locazione dell'immobile de quo per il conflitto di interessi nel quale il medesimo si trovava in qualità di amministratore di entrambe le società, conduttrice/morosa- proprietaria/locatrice e per non essere intervenuto, nel fallimento della società morosa.

Come già esposto tali nuovi profili di asserita "malagestio" sono stati introdotti ex novo dall'attore nella prima memoria ex art 183 VI c.p.c.

La sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12310 del 15/06/2015 ha accolto una nozione "lata" di modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., affermando che essa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa quali il "petitum" e la "causa petendi" e precisando che ciò non deve comunque comportare allungamento dei tempi processuali e che limite invalicabile tra la *emendatio* ammissibile ed una inammissibile *mutatio* è che rimanga "ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle *personae*" e quindi che le parti della domanda come modificata rimangano le stesse della originaria domanda.

A voler ritenere ammissibile le richieste di revoca e risarcimento danni anche sulla scorta di tali nuovi prospettati profili di mala gestio e di asserito illecito non può che rilevarsi che non vi è alcuna prova (ed invero neppure allegazione) che il segnalato conflitto di interessi (in essere dal ottobre 2013) non abbia consentito una tempestiva reazione alla morosità che avrebbe consentito il "recupero" delle



somme dovute dalla conduttrice alla locatrice risultando anzi elementi di segno contrario (e cioè che la conduttrice non avesse già in allora sufficienti risorse "aggredibili") depone in tal senso il fatto stesso che già pochi mesi dopo, nel ricorso monitorio del 28.2.2014 verso s.p.a depositato da s.p.a. (v. doc2 di parte) la Banca ricorrente dato atto che già il 18.11.2013 essa aveva messo in mora la società e dava altresì dato atto che risultava dalla Centrale Rischi una situazione "di notevole difficoltà finanziaria in capo a s.p.a.) con sconfinamenti rispetto agli accordati per oltre € 600.000,00 : con valutazione *ex ante* non vi è prova insomma che il mancato avvio di azioni giudiziali fosse effettivamente espressione di *mala gestio* e non piuttosto frutto di ponderata scelta, né in ogni caso ci è prova che ciò abbia causato danno alla s.r.l.

Anche con riferimento alla vicenda dell'insinuazione al Fallimento di s.p.a le allegazioni attoree sono deficitarie : risulta effettivamente che la richiesta di insinuazione è stata rigettata per mancata produzione del contratto di locazione ma parte attrice non ha fornito sufficienti elementi per consentire di verificare se e quali importi avrebbe potuto ottenere in caso di accoglimento della richiesta di insinuazione (*perché corredata dal contratto oltre che dalle fatture* : non è dato sapere a quanto ammonti l'attivo, quali siano i creditori privilegiati ec...c. Trattasi di profili che stante quanto sopra non giustificano la revoca né in ogni caso il risarcimento dei danni.

Rimborso finanziamento soci

L'articolo 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società con le connotazioni di cui infra, sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, debba essere restituito.

La norma precisa che ai fini della postergazione rilevano i " *finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento*".

La postergazione è lo strumento scelto dal legislatore per evitare che il ricorso al finanziamento "soci" si delinei come un artificio per incidere negativamente sulla posizione dei creditori sociali, di tal che se la società evidenzia uno squilibrio patrimoniale oppure una situazione finanziaria per la quale sarebbe stato ragionevole procedere ad un apporto di mezzi propri e il socio ritenga comunque opportuno invece finanziare la società e non ricorrere ad un conferimento di capitale, ciò non debba avvenire a scapito dei creditori sociali.

L'applicabilità della norma sulla postergazione presuppone la verifica delle condizioni in cui si trovava la società nel momento in cui detti finanziamenti sono stati compiuti ed altresì la situazione al momento del "rimborso".

Come rilevato dal CTU risulta dalla copia partitario finanziamento soci dal 1.1.2013 al 25.11.2014 che ha effettuato finanziamenti soci con due versamenti di € 10.000,00 ciascuno in data 5.1.2013 e 31.10.2013, un tanto risulta anche dalla nota integrativa al bilancio 2013.

Nel 2014 risulta esser stato effettuato il rimborso finanziamento soci per complessivi € 20.000,00 (non dunque per € 19.000,00 come asserito dall'amministratore) con due prelevamenti di € 1000,00 ciascuno effettuati il 10.6.2014 e il 23.6.2014 e un giroconto di € 18.000,00 effettuato il 2.36.2014.

Per verificare se sussistessero nel 2013 i presupposti richiesti dall'art 2467 cc. , è necessario verificare la tipologia dell'attività, la struttura dell'attivo e la composizione dell'indebitamento a breve e a lungo termine ecc....

Dal bilancio 2013 risulta che l'indebitamento entro l'anno successivo era pari ad € 52.992 e quello di durata residua minore o pari a 5 anni di ben € 230.326,00 verso banche (v. anche pag 11 della CTU)



L'attivo immobilizzato della società, pari ad € 655.361,00 (di cui € 654.401,00 di immobilizzazioni materiali) incideva in modo assai preponderante sul totale attivo (€ 762.802,00) e per altra parte le disponibilità liquide erano pressochè nulle (€ 439) e i crediti pari ad € 170.002,00 (tra cui presumibilmente anche crediti verso **F** s.p.a)

Deve ritenersi che alla luce di quanto sopra la società non fosse nel 2013 in grado di generare sufficiente cassa per il regolare pagamento dei debiti in particolare quelli verso le banche, come dà atto lo stesso **B** laddove giustifica la necessità di vendita dell'immobile con il fatto che la conduttrice non pagava da tempo i canoni precedentemente usati per pagare le rate di mutuo, era maturata morosità della conduttrice per € 63.701,00 e la Banca con cui era in essere il mutuo garantito da ipoteca sul bene immobile già minacciava azioni legali.

Tale situazione nel 2013 di squilibrio, e tensione finanziaria con un attivo fisso (e quindi non liquidabile facilmente) di importo elevato e scarsissima liquidità in rapporto all'indebitamento, con l'incapacità di rispettare il contratto di mutuo a causa dello squilibrio dell'indebitamento soprattutto rispetto alla capacità di generazione di cassa dell'attività corrente, integra *"situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"* secondo quanto previsto dall'art. 2467 cc. .

Quanto al 2014, anno in cui l'amministratore si è rimborsato i finanziamenti soci per € 20.000 fatti nel 2013, la espletata CTU ha chiarito che dall'esame del bilancio risultava che alla data del rimborso sussistevano ulteriori debiti verso fornitori e debiti "verso altri" per importo di oltre € 52.000,00 , rimasti dopo l'estinzione del debito verso soci : devesi dunque ritenere che il rimborso de quo sia stato illegittimo in quanto esso avrebbe dovuto esser postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debiti indicati in bilancio.

Il rimborso di un debito non rimborsabile a tutto discapito dei creditori terzi integra grave irregolarità (vieppiù nella perdurante carenza di liquidità della società, essendo stato per buona parte il prezzo della compravendita assorbito dall'accollo del mutuo e prestito) tale da comportare la revoca dell'amministratore e la sua condanna alla restituzione alla società dell'importo di € 20.000,00 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo.

Non residua alcun altro danno da risarcire

Deficit informativo e mancata convocazione assemblea

come già sottolineato nel provvedimento cautelare, pur rilevandosi che la decisione dell'amministratore di vendere l'immobile e il prezzo della compravendita erano comunque note all'odierno ricorrente essendogli state comunicate in qualità di legale rappresentante di **F** s.p.a per l'esercizio della prelazione (v doc. 15) in ogni caso **B** avrebbe dovuto fornire le informazioni e i documenti richiesti dall'attore e convocare la assemblea da quest'ultimo richiesta per avere informative sulla operazione posta in essere. L'attore risulta aver richiesto solo un'unica volta in data 1.9.2014 di poter visionare i verbali dell'assemblea dei soci e la convocazione della assemblea di tal che la mancata evasione di detta richiesta, integra irregolarità, non così grave in sé e per sé da determinare in via cautelare la revoca: essa va però letta anche unitamente alla grave irregolarità del rimborso soci da ultimo emersa (dopo la esibizione dei bilanci di riferimento non prodotti all'epoca del giudizio cautelare) , atteso che la convocazione dell'assemblea era stata richiesta anche per avere informativa sulla destinazione del prezzo, e rafforza pertanto sotto tale profilo la valutazione negativa circa l'operato dell'amministratore.

Non vi è da ultimo prova che la mancata convocazione dell'assemblea e le mancate informative in sé abbiano causato danno alla società.

Riduzione domande attoree e soccombenza virtuale sulle stesse



Quanto alle regolamentazione delle spese di lite va rilevato che la riduzione della domanda o la rinuncia a capi di domanda, che rientrano tra i poteri del difensore di emendare le domande precedentemente svolte, è fattispecie diversa dalla rinuncia ex art 306 c.p.c e non comportano l'applicazione del principio secondo cui le spese vanno poste a carico del rinunciante. Come infatti più volte rilevato dalla Suprema Corte (v. *ex plurimis* Cassazione civile Sez.2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013) "La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate". La regolamentazione delle spese di lite con riferimento a A. deve tener conto della "soccumbenza virtuale" sui capi di domanda "abbandonati".

Devesi sul punto osservare in primis che la richiesta di nomina di curatore speciale per la gestione della società in sostituzione del revocando amministratore era domanda ictu oculi inammissibile non risultando nel nostro ordinamento, al di fuori della fattispecie di cui all'art 2409 c.c. la possibilità per il giudice di nominare un organo che gestisca la società.

Inoltre le domande formulate originariamente da A. di risarcimento danni in suo favore erano palesemente infondate: la norma di cui all'art. 2476 VI c.c. attribuisce la legittimazione all'esperimento dell'azione risarcitoria verso gli amministratori per i danni subiti nella propria sfera personale che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito degli amministratori e nessuno dei comportamenti indicati dall'attore già per come prospettati poteva esser ritenuto generatore di un danno in via diretta ed immeditata nella sfera del socio e cioè di un danno "personale" e non integrante mero riflesso del pregiudizio subito dalla società per effetto della asserita cattiva gestione.

deve ritenersi dunque sussistente soccombenza virtuale in relazione a dette domande.

Spese di lite

Stante la soccombenza B. va condannato a rifondere alla società C. s.r.l. le spese di lite liquidate come da dispositivo.

Le spese con l'attore vanno compensate integralmente sussistendo gravi motivi (oltre che con B. i anche reciproca soccombenza) atteso che: l'attore non ha istaurato correttamente il contraddittorio; ha originariamente formulato domande poi non riproposte in relazione alle quali egli è virtualmente soccombente (si vedano in particolare tutte le richieste risarcitorie formulate da B. in proprio favore); la domanda di revoca è stata accolta per il profilo di mala gestio indicato dalla società in persona del curatore speciale e non per quelli originariamente denunciati dall'attore; le domande risarcitorie formulate dall'attore in favore della società (per ben € 90.000 in linea capitale) non sono state accolte.

Le spese di CTU che ha riguardato solo profili tecnici relativi all'istituto della postergazione vanno poste definitivamente a carico di B.

P.Q.M.

ogni altra istanza disattesa



- 1) dato atto dell'illiceità del rimborso del finanziamento soci posto in essere dall'amministratore B condanna B a restituire alla società C sull'importo di € 20.000,00 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo;
- 2) revoca B dalla carica di amministratore della società C s.r.l. come da parte motiva
- 3) rigetta le domande risarcitorie svolte dall'attore in favore della società
- 4) condanna B a rifondere alla società C s.r.l. le spese di lite che liquida in € 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
- 5) pone le spese di CTU a carico di B
- 6) compensa le spese di lite tra A e le altre parti.

Deciso in Venezia il 27-6-2018

Il presidente rel ed est.

dott Liliana Guzzo

